Comune di Palmi
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE SPORT, TURISMO, SPETTACOLO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Approvato con Del. C.P. n. 77 del 14/05/2007)

Art. 1 – Oggetto e definizioni.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche ai sensi del D. lgs. 31 marzo1998, n. 114, della L. R. 11 giugno 1999, n. 18 e della Deliberazione G.R. n° 308 del 7 giugno 2000, nel territorio del Comune di Palmi.
Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le definiezioni di cui all'art. 27 del D.lgs 114/98 ed all'art. 2 della L.R. 18/99

Art. 2 – Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 D.lgs 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) nei mercati comunali, su posteggi dati in concessione per 10 anni;
b) su posteggi assegnati in occasione di sagre e fiere;
c) nei posteggi fuori mercato;
d) nei chioschi o box o altre strutture fisse ricadenti su aree pubbliche;
e) in forma itinerante.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Tale autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago ed abilita inoltre all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto dispongono la L.R. 18/99 ed il presente Regolamento.
Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un'autorizzazione di questo tipo.

Ai sensi dell'art. ***26 D.lgs 25/07/98***, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione.
L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.
Le Associazioni senza scopo di lucro, che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato, sagra o fiera.

Art. 3 – Titolo autorizzatorio
Il titolo autorizzatorio relativo per lo svolgimento dell'attività nei mercati, viene rilasciato a seguito dell'assegnazione e della conseguente concessione di posteggio.
Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa.
Solo in caso di sagre o fiere concomitanti, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione.
Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81, nonche' l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1 o 2 del D.lgs 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.
L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dai soci di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, purche' appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione.
I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
Nel caso di cambiamento di residenza del titolare o di sede legale della società deve essere data, entro 30 giorni, comunicazione al Comune della nuova residenza, che provvederà al rilascio di nuova autorizzazione richiamando gli estremi della precedente.
I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, comprovare la sussistenza della qualità mediante autodichiarazione, da presentarsi presso l'ufficio competente, che ne prende atto ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.
In mancanza di tale atto sul luogo di vendita si applica l'art. 29 del D.lgs. 114/98 e si puo' procedere al sequestro cautelare.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività
I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune, mantenendo una distanza minima di mt. 1, l'uno dall'altro.
Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità dei cittadini residenti, degli operatori e dei frequentatori del mercato.

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
Si dovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.
Il nuovo posteggio avra' comunque la stessa superficie del precedente.
I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni, con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione comunale.
Gli operatori, infatti, non potranno occupare spazi od aree non individuate nella concessione/autorizzazione.
Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2,20 e comunque non potranno sporgere più di 50 cm. oltre l'area delimitata, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o della circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui.
Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, musicassette, radio etc. per lo svolgimento della loro attività di vendita, ed agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento autorizzati, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.
Viene fatta salva la pubblicità fonica prevista ai sensi del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.
E' fatto obbligo agli operatori di tenere costantemente puliti i posteggi e le aree assegnate e di provvedere, una volta conclusesi le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature.
Le ditte autorizzate alla vendita di prodotti alimentari ed alla somministrazione sono tenute a collocare ai lati del proprio posteggio almeno due bidoni per i rifiuti a disposizione dei clienti.

Art. 5 – Assenze
L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente, entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, nell'area di sagra, fiera o mercato assegnatagli, è considerato assente e non può essere, in ogni caso, ammesso al posteggio per tale giornata.

Si considera, altresì, assente chi non esercita l'attività per l'intero orario prefissato in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..).

Art. 6 – Rispetto della normativa igienico-sanitaria
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonchè a quella degli altri operatori.

Art. 7 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dell'apposito Regolamento comunale vigente.
In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente al rilascio della concessione provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine dalla notfica dello stesso per effettuare il pagamento.
Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intendera' automaticamente decaduta.

Art. 8 – Vendita a mezzo di veicoli
E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione, e se rientrano nelle dimensioni assegnate del posteggio.
E' altresì consentita la sosta nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti-con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 9 – Revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione
L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui al c. 2 dell'art. 5 D.lgs. 114 / 98;
b) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
c) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
d) nei casi di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento.
Il Comune avuta notizia di una delle fattispecie previste dal precedente comma, comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che, nei termini di legge, potrà presentare eventuali controdeduzioni.
La revoca dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività nei mercati comporta l'immediata decadenza della concessione decennale.

Art. 10 – Localizzazione, caratteristiche, giorni e orari di svolgimento di mercati, fiere e sagre.

Nel territorio del Comune di Palmi nell'arco dell'anno sono previsti:

1) i seguenti mercati:
   a) a cadenza giornaliera per i soli prodotti alimentari, fiori e piante;
   b) a cadenza settimanale da svolgersi il sabato;
   c) a cadenza settimanale da svolgersi il mercoledì;
2) le seguenti fiere o sagre con cadenza annuale:
   a) carnevale;
   b) festa del Crocefisso;
   c) festa di Sant'Antonio;
   d) festa della Madonna del Carmine;
   e) festa di Sant'Elia;
   f) festa della Madonna dell'alto mare;
   g) festa della Madonna del soccorso;
   h) festa di San Rocco;
   i) festa della Madonna della lettera;
   j) festa della Madonna della montagna;
   k) ricorrenza dei defunti;
   l) ricorrenza del miracolo della Madonna del carmine;
   m) festività natalizie, dal 10 dicembre al 7 gennaio;
3) i seguenti posteggi fuori mercato:
   a) località Sant'Elia: permanente;
   b) località Tonnara, Pietrenere e Scinà: dall'1 giugno al 30 settembre;
   c) centro abitato: dall'1 giugno al 30 settembre.

Art. 11 – Posteggi, aree, orari

Per ogni singolo mercato, fiera o sagra i posteggi, le aree, le tipologie merceologiche e gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e di vendita saranno determinati con provvedimento specifico.

Tali provvedimenti dovranno tenere conto delle riserve previste dalla normativa.

Art. 12 – Criteri di assegnazione dei posteggi

L'Ufficio comunale competente assegna i posteggi e rilascia le relative concessioni decennali e le autorizzazioni, rispettando le riserve di legge, a seguito di bando di concorso.

Per tale procedimento saranno seguiti, per ogni singola manifestazione e per ogni categoria di operatori, i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore anzianità di presenza maturata alla data del bando dal soggetto richiedente nell'ambito dei mercati, delle fiere o delle sagre;

b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, o , per i produttori agricoli, di presentazione di dichiarazione di inizio attività ex art. 4 D.lgs. 18.5.2001, n. 228;

c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o deposito al protocollo delle stesse.
Per i posteggi fuori mercato và aggiunto, come secondo criterio, la titolarità di un minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Per presenza in un mercato, si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dall'Ufficio competente.
Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un' autorizzazione di posteggio nello stesso mercato, sagra o fiera.
Nella fase di riorganizzazione dei mercati storici l'Ente potrà prescindere dai suddetti criteri al fine di garantire i diritti acquisiti dagli operatori.

Art. 13 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Nel caso di cui all'art. 5 c. 1 si procede, nel rispetto dei criteri di cui all'art.12, all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore, a prescindere dalla tipologia merceologica prevista per il posteggio stesso.
L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.
Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
Lo scambio di posti fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta al competente ufficio comunale che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione.

Art. 14 – Durata delle concessioni
La concessione di posteggio, ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali e dei posteggi istituiti per sagre e fiere.
E' ammesso il rinnovo decennale della concessione su specifica istanza da produrre, dall'avente diritto, prima della scadenza.

Art. 15 – Norme in materia di funzionamento dei mercati
Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
Al servizio di vigilanza annonaria ed alla registrazione delle presenze provvede la Polizia Municipale.
Alla compilazione della graduatoria annuale provvede l'Ufficio commercio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.
L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
Per i posteggi liberi a seguito di rinuncia, decadenza o mancata assegnazione, l'Ufficio commercio provvederà ad emettere prima il bando di concorso per la miglioria, riservato agli operatori del mercato o fiera che intendano cambiare posteggio.
Successivamente sarà emanato il bando per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili agli operatori non titolari.
In entrambi i casi, l'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12.

Art. 16 – Mercati straordinari.
In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento.
Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato.
In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone.
In tal caso, l'assegnazione dei posteggi avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.

Art. 17 – Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato
I posteggi fuori mercato possono essere generici o specializzati.
Questi ultimi a loro volta possono essere individuati per tipologia merceologica oppure riservati ai produttori agricoli.
L'assegnazione di tali posteggi avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.

Art. 18 – Criteri generali per lo svolgimento fiere e sagre
Ai fini del rilascio della concessione di posteggio in occasione di fiere e sagre il competente ufficio provvede alla redazione del bando che dovrà indicare il numero, la localizzazione, le caratteristiche dei posteggi, nel rispetto delle riserve di legge.
Il Comune provvederà al rilascio della concessione sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri previsti dall'art.12.
L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione della graduatoria delle presenze maturate nella Fiera e annualmente predisposta dall'Ufficio commercio.
Per presenza nella fiera o sagra, si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 19 – Concessioni temporanee
Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici locali.
Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.
La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98, ad artigiani ed a produttori agricoli.
Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.
E' consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata.
In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

Art. 20 – Concessione per feste e manifestazioni varie.
Possono essere rilasciate concessioni ed autorizzazioni a lato o all'interno dello spazio concesso per feste o manifestazioni , purchè l'attività commerciale costituisca minima parte del programma e non sia riconducibile a fiera, di norma previa presentazione da parte di soggetti privati o elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere evidenziati:
a) finalità dell'iniziativa;
b) specializzazioni merceologiche interessate;
c) spazi richiesti e loro localizzazione;
d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'Ente può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

Art. 21 – Attività stagionali
Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (frutta di stagione, alberi di Natale, etc.) che interessano periodi particolari.

Art. 22 – Zone vietate all'esercizio del commercio in forma itinerante.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di autorizzazione di tipo A) rilasciata da Comune appar-

tenente alla Regione Calabria e di tipo B), nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:
a) vedi punto 3 lettera d) deliberazione C.C. 5/00;
b) entro 300 mt. da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività
c) a meno di 50 mt. da ospedali, casa di cura e pronto soccorso.

Art. 23 – Limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante.
E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 2 ore continuative, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 500 mt. di distanza.
La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.
La vendita di funghi è vietata.
L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali.
Tali norme si applicano anche ai produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante.

Art. 24 Sanzioni
Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.lvo 114/98.

Art. 25 – Regolarizzazioni mercati storici
Al fine di regolarizzare i mercati di cui all'art. 10, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare appositi bandi sulla base dei criteri che saranno stabiliti in apposito atto deliberativo.

Art. 26 – Abrogazioni precedenti disposizioni
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.